



**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale -**

**Prot. n.1012/T/25.3 del 21 febbraio 2025**

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria f.f.:  
*Presidente Dott.ssa Lina Di Domenico*

**ROMA**

[prot.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dap@giustiziacert.it)  
[prot.dgp.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgp.dap@giustiziacert.it)  
[relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it](mailto:relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it)

**Oggetto: Attuazione sentenza Corte Costituzionale n. 10 emessa in data 26 gennaio 2024  
sull'affettività in carcere.**

**-Circuito "alta sicurezza"-**

Ill.mo Signor Capo del Dipartimento,

la presente intende fare seguito alla nota Prot. n.1011/T/25.2 del 14 febbraio 2025 di questa Organizzazione sindacale che, come noto, è il sindacato più rappresentativo<sup>1</sup> del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, per richiamare l'urgenza e la necessità di un intervento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in ordine alle modalità da adottare in concreto, per ogni singola realtà penitenziaria, circa l'espletamento dei colloqui intimi da parte della popolazione detenuta.

Come noto e già rappresentato, la Corte Costituzionale con la sentenza sopracitata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della l. 354/75 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Il succedersi di sempre nuove ordinanze dei magistrati di sorveglianza di accoglimento dei reclami ex art.35 bis o.p. in tema di affettività, dopo la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 emessa dalla Corte

<sup>1</sup> D.M. 4 aprile 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.128 del 03.06.2023).

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale -**

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Costituzionale, rende opportuna una riflessione specifica in ordine all'effettuazione dei suddetti colloqui per i detenuti ristretti nel circuito Alta Sicurezza.

Alla luce di quanto sancito dalla Corte Costituzionale la specifica riflessione proposta si impone in considerazione del fatto che il circuito alta sicurezza, come noto, ospita detenuti appartenenti o gravitanti alla criminalità organizzata e/o terroristica, di elevata pericolosità sociale discendente dalla presunta o acclarata appartenenza degli stessi ad una organizzazione e, dunque, alla loro potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all'esterno della realtà penitenziaria ovvero di determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale.

D'altra parte le previste differenziazioni di gestione dei detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza rispetto al circuito media sicurezza, stabilite dalle diverse circolari diramate in materia, sono tutte volte a garantire nei confronti dei primi un livello superiore di sicurezza, per il quale si deve mantenere sempre alto e vigile il dovere di osservazione dei fenomeni che consenta di valutare possibili strumentalizzazioni di attività legittime per fini illeciti; ed ancora, sono volte ad impedire che lo stato detentivo dei soggetti in questione invece che configurarsi quale ostacolo all'ulteriore delinquere ne costituisca il veicolo o faciliti l'incontro di personalità ed alleanze. Tale differenziazione di gestione, ovviamente, non potrà mai sfociare in una disparità di trattamento nel concreto esercizio dei diritti, nella fruizione delle opportunità offerte dall'ordinamento penitenziario né tantomeno nell'osservanza dei doveri dei detenuti posto che le attività del trattamento penitenziario devono essere sempre consentite nel rispetto delle finalità rieducative della pena.

Alla luce di quanto brevemente premesso si ritiene indispensabile riflettere *in primis* sull'ostatività in radice dei colloqui intimi senza controllo a vista da parte del personale di polizia penitenziaria per i detenuti ristretti nel circuito Alta Sicurezza, sia per ragioni di pericolosità sociale sia per il maggior livello di sicurezza richiesto in tema di gestione penitenziaria.

Del resto, è la stessa Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza sopracitata ad affermare che: *“la rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può dunque essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario. Possono quindi rilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale, ma anche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all'Amministrazione ed in secondo luogo al Magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo*

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari  
- Segreteria Nazionale -**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

*ordinario di cui agli art. 35 bis e 69, comma 6, lett. b) dell'ordinamento penitenziario. Per l'imputato, l'apprezzamento delle ragioni processuali, innanzitutto la valutazione delle esigenze di salvaguardia della prova, è di competenza dell'Autorità Giudiziaria che procede, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dopo la quale l'ammissione al colloquio riservato rientra nella competenza del direttore dell'istituto (...)."*

Ove, di converso ed in astratto, risultino superabili le esigenze di prevenzione e contrasto alla pericolosità sociale e di maggiore sicurezza dei detenuti ristretti nel circuito in esame, si ritiene indispensabile suggerire l'attivazione di moduli operativi volti a massimizzare la funzione di prevenzione da parte dell'istituzione penitenziaria nonché la previsione di un sistema di coordinamento in questa materia, con le autorità giudiziarie requirenti, ovverosia con i Procuratori Distrettuali della Repubblica ed il Procuratore Nazionale Antimafia, che devono essere necessariamente chiamate ad esprimersi con un parere che deve ritenersi vincolante per l'Amministrazione.

Risulta infatti evidente come qualsivoglia iniziativa rivolta all'autorizzazione di competenza del Direttore di istituto di un colloquio intimo senza controllo visivo da parte del personale di polizia penitenziaria per un soggetto ristretto nel circuito alta sicurezza, non possa prescindere da uno stretto raccordo con tali organi giudiziari, che sono peraltro depositari delle conoscenze qualificate sugli attuali assetti criminali e sulle esigenze prevenzionali ad esse connesse, con le quali il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria deve sempre potersi confrontare anche al di là dei casi normativamente previsti.

Si ritiene, altresì, necessario che venga prevista una completa istruttoria della richiesta in esame che, da parte del Direttore dell'istituto, offra a corredo le informazioni di pubblica sicurezza da parte delle Forze Operanti sul territorio – per le quali si potrebbe ipotizzare anche un Protocollo operativo che riduca le tempistiche di evasione dei dati richiesti– anche per i soggetti aventi diritto al colloquio intimo unitamente a quelle, già in possesso dell'istituto, per il detenuto interessato, unitamente al casellario giudiziario ed al certificato dei carichi pendenti.

Tutto ciò considerato, questa Organizzazione Sindacale conferma come sia necessario ed urgente non solo un intervento diretto da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la parte di propria competenza fornendo alle singole Direzione con tempestività determinazioni chiare ed univoche in ordine alle linee di intervento che dovranno essere adottate a livello decentrato, ma anche quale parte di

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale –**

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

impulso con il Legislatore, anche regolamentare<sup>2</sup>, al fine di disciplinare la delicata materia oggetto di esame.

Confidando in un Suo autorevole intervento, si rimane disponibili per un confronto, si ringrazia per l'attenzione ed in attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
*Dott. Francesco D'Anselmo*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott.sa Elisabetta Zito*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola Petruzzelli*

<sup>2</sup> Ci si riferisce tanto ai necessari interventi sul D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" quanto a quelli sul D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria".

**Segreteria Nazionale**

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583